



# COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

### OGGETTO : IMU 2022 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno **duemilaventidue**, addi sette, del mese di **aprile**, alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Dott. ODDO Alessandro	Sindaco	X	
CESIO Luciano	Vice Sindaco	X	
BARLOCCO Dott. Luigi	Assessore	X	
RUBADO Diego	Consigliere	X	
PARADISI Manuel	Consigliere	X	
RAIMONDO Elisa	Consigliere	X	
TAMEO Sabrina Raffaella	Consigliere	X	
BOSIO Federica	Consigliere	X	
AICARDI Iole	Consigliere	X	
FANTONI Carletto	Consigliere	X	
AICARDI Pietro	Consigliere	X	
	<b>Totale</b>	11	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. ODDO Alessandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

Il Sindaco chiede di poter fare una discussione unica per i punti relativi all'approvazione delle aliquote IMU, addizionale comunale all'irpef, documento unico di programmazione 2022/2024, Bilancio di previsione 2022/2024 ma con votazione separata.

I Capigruppi di maggioranza e minoranza acconsentono alla richiesta.

L'assessore Barlocco relaziona precisando che il bilancio è di "transizione", non modifica aliquote, minimo aumento per le tariffe dell'ufficio tecnico, c'è una riduzione della tariffa per i matrimoni al museo dell'Orologio;

tra le spese d'investimento sono state inserite le somme finanziate dal PNRR e dalla Regione Liguria, dallo Stato e dalla Compagnia di San Paolo;

precisa che esiste il problema dei costi dell'energia elettrica/gas e che urge un intervento del Governo altrimenti il Comune si trova un aumento del 100% dei costi.

Infine ringrazia il revisore Dott. Negro e fa gli auguri al nuovo revisore Dott. Besagno.

Il Consigliere Aicardi domanda come mai alla manutenzione delle strade sono stati destinati solo €10.000,00.

L'assessore Barlocco risponde che con l'avanzo si destineranno altre somme.

Il Consigliere Aicardi chiede perché non sono stati previsti fondi per il potenziamento dell'illuminazione pubblica.

L'assessore Barlocco risponde che non è stato previsto il potenziamento perché visto l'aumento del prezzo dell'energia elettrica occorre un'azione di razionalizzazione dei punti di illuminazione piuttosto che un aumento degli stessi.

Il Consigliere Rubado comunica la sua intenzione di astenersi dalla votazione perché non ha ricevuto alcuna documentazione dal capogruppo, è però contrario all'aumento dei diritti di segreteria per l'ufficio tecnico perché il servizio non è reso correttamente.

L'assessore Barlocco precisa che si prende atto dell'invito del consigliere Rubado.

Il Consigliere Rubado chiede che la documentazione per la seduta del consiglio comunale venga inviata insieme alla convocazione

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.09.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31.03.2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021.

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del de-

creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, c. 758, lettera d) della Legge n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base di criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14.06.1993. Sulla base di detta disposizione, dall'anno 2020 i terreni agricoli, comprendenti per espressa previsione di legge (art. 1, c. 741 lettera e) della Legge n. 160/2019) i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Tovo San Giacomo, che ai sensi della circolare n. 9/1993 è classificato totalmente montano, sono pertanto esenti dall'IMU;

CONSIDERATO altresì che:

- l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Rilevato che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante. Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2021 e confermate per l'anno 2022;

- con decreto del MEF del 20.07.2021 e risoluzione MEF n. 7 del 21.09.2021 sono state fornite le indicazioni per la pubblicazione delle delibere IMU sul portale MEF;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RITENUTO, considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2022 di confermare le aliquote vigenti.

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con i voti favorevoli espressi in forma palese di 10 consiglieri presnti, 1 astenuto (Rubado) e nessun contrario

#### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1 DI CONFERMARE le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2022 nelle seguenti misure:
- **unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1/A8/A9 e per le relative pertinenze**, nella misura dell'aliquota del **0,60 per cento con detrazione di € 200,00**;
  - **unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale)**, nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**;
  - **unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parente in linea retta di I grado che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale)**, nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**, a condizione che il contribuente presenti all'Ente, entro il 31.12 dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando i dati dell'immobile (estremi catastali) e del beneficiario del comodato gratuito;
  - **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esente dal 2022 ai sensi dell'art.1 comma 751 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, nella misura dell'aliquota del 0,00 per cento;
  - le **restanti unità immobiliari**, alle quali si applica l'IMU, nella misura dell'aliquota del **1,04 per cento (aliquota ordinaria)**.
- 2 DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;
- 3 DI DEMANDARE al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4 DI DICHIARARE all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( Dott. ODDO Alessandro)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa MORABITO Federica)

---